

Licenziata con un vocale su whatsapp, reintegrata

Data pubblicazione: 02/10/2026

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

1 IL CASO

2 UN VOCALE WHATSAPP NON È UN LICENZIAMENTO SCRITTO

3 NESSUNA DECADENZA PER L'IMPUGNAZIONE

4 CONCLUSIONI

1 IL VOCALE NON BASTA

Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 323/2026, ha ritenuto che il licenziamento comunicato esclusivamente attraverso una nota vocale WhatsApp non soddisfi il requisito della forma scritta ed equivalga, quindi, ad un licenziamento orale.-

2 NIENTE DECADENZA

Proprio perché manca un valido licenziamento scritto, non trovano applicazione i termini di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale e dei successivi 180 giorni per il ricorso giudiziale previsti dall'art. 6 della legge n. 604/1966.-

3 LA LAVORATRICE TORNA AL LAVORO

La società è stata condannata alla reintegrazione della lavoratrice, al risarcimento delle mensilità maturate dalla data dell'estromissione e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.-

1 IL CASO

Un tempo poteva accadere che, magari al culmine di una litigata o dopo una contestazione particolarmente accesa, il datore di lavoro perdesse la pazienza e gridasse al dipendente: *"Ora basta, sei licenziato. Non farti più vedere!"*.-

Licenziamento orale, naturalmente.

E quindi privo della forma scritta richiesta dalla legge.-

Oggi i tempi sono cambiati.

Non serve più neppure alzare la voce davanti al lavoratore: basta prendere lo smartphone, aprire WhatsApp, tenere premuto il microfono e registrare un vocale.-

Probabilmente è questo che deve aver pensato, in maniera del tutto sbagliata, un datore di lavoro, che ha pensato bene di licenziare una dipendente con un messaggio vocale.-

Un messaggio sicuramente idoneo a far comprendere, e senza troppi equivoci, la volontà del datore di lavoro.-

Ma un licenziamento comunicato tramite messaggio vocale è giuridicamente valido ed efficace?

2 UN VOCALE WHATSAPP NON È UN LICENZIAMENTO SCRITTO

Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 323/2026, ha stabilito che una nota vocale inviata tramite WhatsApp non soddisfa il requisito della forma scritta richiesto dalla legge per il licenziamento.-

Il recesso è stato, quindi, equiparato ad un licenziamento intimato oralmente, con conseguenze particolarmente rilevanti per il datore di lavoro.-

Il punto merita una precisazione: il problema non è WhatsApp in sé.-

Secondo un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato, anche un messaggio testuale inviato tramite WhatsApp può soddisfare il requisito della forma scritta, purché da esso emerga, in maniera chiara, inequivocabile e riconducibile al datore di lavoro, la volontà di recedere dal rapporto.-

Altro è affidare quella stessa volontà esclusivamente ad una registrazione vocale.-

Il messaggio audio, infatti, altro non è che la riproduzione di una dichiarazione resa oralmente.

E, proprio per questo, non integra il requisito della forma scritta richiesto per il licenziamento.-

3□ NESSUNA DECADENZA PER L'IMPUGNAZIONE

Dalla qualificazione del recesso come licenziamento orale discende un'altra conseguenza di particolare rilievo.-

Al licenziamento intimato verbalmente non si applicano i normali termini di decadenza previsti dall'art. 6 della legge n. 604/1966.-

Non operano, quindi, né il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale, né quello successivo di 180 giorni per il deposito del ricorso giudiziale.-

La ragione è abbastanza intuitiva: se manca un valido atto scritto di licenziamento, manca anche quell'atto dal quale far decorrere il meccanismo decadenziale previsto dalla legge.-

4□ CONCLUSIONI

Nel caso deciso dal Tribunale di Grosseto, quella che probabilmente era stata considerata dal datore di lavoro una modalità rapida, immediata e magari perfino "*comoda*" per chiudere il rapporto si è trasformata in una scelta particolarmente onerosa.-

La società, rimasta contumace nel giudizio, è stata infatti condannata alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, con applicazione della tutela reintegratoria piena e risarcimento del danno commisurato alle mensilità maturate dalla data dell'estromissione, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.-

Insomma...un vocale costosissimo!